



Deliberazione n. 12  
in data 31-01-2018

## COMUNE DI POSSAGNO PROVINCIA DI TREVISO

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:	<b>RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100</b>
----------	---

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA.

L'anno **duemiladiciotto** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **20:00** presso la sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

<b>Nominativo</b>	<b>P/A</b>
<b>FAVERO VALERIO</b>	<b>P</b>
<b>BARON MAURA</b>	<b>P</b>
<b>ZULIAN LUCIANO</b>	<b>P</b>
<b>NEGRO LUCIO</b>	<b>P</b>
<b>VARDANEGA MAURO</b>	<b>A</b>
<b>FINATO ISABELLA</b>	<b>P</b>
<b>CUNIAL MARCO</b>	<b>P</b>
<b>TOSCAN GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>DE PAOLI GIANNI</b>	<b>P</b>
<b>ZATTA IVANO</b>	<b>P</b>
<b>FERRARI CELESTINO</b>	<b>A</b>

Consiglieri presenti n. 9 e assenti n. 2.

Scrutatori:

CUNIAL MARCO  
DE PAOLI GIANNI

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VIDI MICHELA, SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. FAVERO VALERIO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all'esame del Consiglio Comunale:

## IL SINDACO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ('Tuel'), che attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'articolo 13 del Tuel, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

RICHIAMATE, altresì, le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Possagno con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Possagno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istituito dai servizi ed uffici comunali competenti;

PRECISATO che:

- il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera della Corte dei conti, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito

sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»);

- in tale senso non è stata oggetto di ricognizione la società Contarina SpA, che è una società in house providing che si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della provincia di Treviso, a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula (costituito in base a legge regionale) che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote;
- parimenti non sono state oggetto di ricognizione tutte le società di Asco Holding e ATS, come indicate nella tabella sotto riportata, incluse invece nel piano di razionalizzazione 2015;

DATO ATTO che il documento di revisione straordinaria ha rappresentato un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero);

DATO ATTO che con la ridetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30 settembre 2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100" si era, tra l'altro, stabilito, che "resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente";

CONSIDERATO che anche in sede di discussione della proposta di deliberazione suddetta si è dato atto del contrasto di pareri e posizioni contrastanti in merito alla decisione relativa alla scelta di razionalizzazione della società Asco Holding S.p.A.;

DATO ATTO:

- che il 15 dicembre scorso si è tenuta l'assemblea di Asco Holding a seguito di richiesta dei soci ex art. 2367 c.c., formulata da due gruppi distinti di soci;
- che risulta che l'Assemblea sia stata rinviata a nuova data non ancora fissata;
- che il Consiglio di amministrazione ha dato atto di aver raccolto tutte le delibere assunte dai comuni soci ex art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss. mm. e di aver riscontrato che esistono diverse tipologie di delibere e che ancorché l'opzione per la fusione tra Asco Holding e Asco TLC abbia la maggioranza relativa, nessuna opzione gode della maggioranza assoluta;

CHE nel corso dell'assemblea è parimenti emerso che il socio Plavisgas S.r.l. ha impugnato avanti il TAR Veneto le delibere dei comuni soci che nell'atto deliberativo ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2016 si sono espressi in favore di una fusione tra Asco Holding e Asco TLC;

CHE, allo stato, risulta, pertanto, il Consiglio di amministrazione non ha ritenuto di dover proporre all'assemblea né un progetto di fusione tra Asco Holding e Asco TLC né tra Asco Holding e Asco Piave;

RILEVATO che l'operazione di fusione con la società Asco Piave, in quanto società quotata, risolverebbe le problematiche relative alle incertezze normative, in quanto, di certo, Ascopiave è esclusa dall'applicazione dei rigidi parametri del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, viceversa, è comunque interesse dell'Amministrazione comunale mantenere, da una lato, la possibilità di disporre di un flusso di dividendi, dall'altro, una adeguata influenza sulla politica dei dividendi anche dopo l'entrata della Holding in Asco Piave al fine di contemperare al meglio l'interesse della società con l'interesse dei soci pubblici ad un costante e programmabile flusso di dividendi e per una incisiva scelta sulle politiche strategiche della società;

PRECISATO CHE si ribadisce che il Comune di Possagno non ha, tuttavia, il controllo della società Asco Holding S.p.A., in quanto vi partecipa con la quota del 2,2 %, per cui l'operazione di fusione deve necessariamente transitare per una delibera assembleare che richiede la maggioranza qualificata del consenso dei soci; neanche tale operazione è, quindi, ad oggi individuabile come unica opzione e, pertanto, il Comune si riserva, nel valutare le diverse soluzioni proposte, di procedere con la cessione delle quote come previsto dal D.Lgs. n. 175/2016;

EVIDENZIATO CHE risulta, in ogni caso, opportuno, al fine di garantire l'adeguata influenza, prevedere un patto territoriale di sindacato diretto a mantenere il controllo pubblico della società;

RITENUTO DI ATTUARE la misura di razionalizzazione comunicando al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. la decisione di realizzare la fusione con Asco Piave S.p.A., chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.:

- a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501- ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
- b) di elaborare un patto territoriale di sindacato diretto a mantenere il controllo pubblico della società;
- c) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione nel rispetto del T.U.S.P.;

PRECISATO che

- una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del TUSP e che l'approvazione del presente atto ricognitivo sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
- la scelta della fusione non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione di valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie;

DATO ATTO che restano ferme le valutazioni effettuate e le decisioni assunte con riguardo alle altre partecipate dal Comune di Possagno oggetto di ricognizione di cui alla deliberazione n. 44 del 30 settembre 2017;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, co. 3, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro il 30 settembre 2018 (un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria);

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2, Cod.Civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod.Civ.;

PRESO ATTO che:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017; le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria",
- tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (Allegato A);

RITENUTO di utilizzare lo stesso modello previsto per la ricognizione straordinaria anche per la ricognizione ordinaria di cui al presente provvedimento, rinviando ad ulteriore provvedimento in caso di ulteriore modifica, da attuare entro il 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che il T.U.S.P. consente ai comuni l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgano attività commerciali, purché rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo testo unico. In particolare il T.U.S.P. contempla le società che svolgano 'servizi di interesse generale', i quali nella definizione accolta dal T.U.S.P. (art. 2, comma 1, lett. h e i) comprendono i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

RISCONTRATO che:

- Al momento di stesura e dell'approvazione del piano 2015 il Comune di Possagno possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società, che sono state oggetto del piano medesimo:
  1. Asco Holding Spa con una quota del 2,20%;
  2. Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,15%;
  3. Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 0,45%;
  4. GAL dell'Alta Marca Trevigiana, società consortile a responsabilità limitata, con una partecipazione dello 0,84%.
- Il Comune di Possagno alla stessa data partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

<b>SOCIETA' CAPOGRUPPO</b>	<b>NOME SOCIETA' INDIRECTA</b>	<b>QUOTA</b>
Asco Holding Spa	Asco Piave Spa	61,562%
	Asco TLC Spa	91%
	Seven Center Srl (in liquidazione)	85%
	Bim Piave Nuove Energie Srl	10%
	Rijeka Una Invest Srl (in liquidazione)	65%
	Veneto Banca Holding ScpA	0,029%
Alto Trevigiano Servizi Srl	Viveracqua S.c. a r.l.	11,50%
Consorzio TV3	Contarina Spa	40%

Precisato che nel Piano di razionalizzazione 2015 si erano richiamati, per completezza, alla voce "Altre partecipazioni ed associazionismo":

- il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3;
- il Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale);
- il Consorzio Energia Veneto - CEV;
- il Consorzio per il recupero "La Fornace di Asolo";
- il Consorzio BIM Piave di Treviso.

Dato atto che il Comune di Possagno si è avvalso della facoltà di rinvio al 2018 per la redazione del bilancio consolidato e che al momento non ha assunto alcuna deliberazione avente ad oggetto la ricognizione di organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo di amministrazione pubblica ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017.

SOTTOLINEATO che rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015 e nella relazione al piano 2016, il Comune ha dismesso le seguenti partecipazioni societarie:

- la partecipazione nello Schievenin Alto Trevigiano Srl è stata dismessa mediante atto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi Srl in data 29/07/2017. Infatti, con riferimento all'obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale nr. 15 in data 20/04/2017, la proposta del progetto di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano Srl in Alto Trevigiano Servizi Srl; con atto del notaio Nicola Giopato di Casier in data 04.08.2016 n. 637 di raccolta rep. N. 637 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione. Pertanto nel presente Piano sono riportate le nuove quote della società incorporante Alto Trevigiano Servizi Srl dopo il processo di fusione (1,0717%);
- Pertanto in relazione al progetto di fusione sopra indicato, già completato alla data del presente atto, le schede allegate riportano esclusivamente i dati relativi alla società risultante dal processo di fusione e le rispettive attuali quote di partecipazione. Nelle note delle schede allegate sono altresì riportate anche le quote di partecipazione pre-fusione



VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO in merito ad Asco Holding spa che:

- è stata costituita principalmente allo scopo di gestire “*in house*” il servizio pubblico di costruzione e l'esercizio del gas metano. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “*strettamente necessarie*” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU., come già era stato dichiarato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. Asco Holding svolge le attività previste dal proprio oggetto sociale (che sono riconducibili ai servizi di interesse generale) non direttamente ma attraverso società controllate (come previsto dallo statuto medesimo). Asco Holding è partecipata al 90,93% da 91 Comuni (compreso questo Comune) i quali hanno interessi omogenei rispetto alla società (tutti appartengono al medesimo territorio; tutti sono concedenti del servizio di distribuzione del gas gestito dalla concessionaria AP Reti Gas, controllata da Asco Holding). Nessuno dei Comuni soci ha una partecipazione superiore al 2,75%. L'estrema frammentazione della partecipazione tra i soci esclude che vi sia alcun socio egemone e ciò, unitamente all'omogeneità degli interessi dei soci pubblici, consente a ciascun Comune socio di far valere efficacemente nell'ambito della società gli interessi della propria comunità e di perseguire le proprie finalità istituzionali. Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) svolge l'attività di distribuzione del gas attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas in questo Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding) – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune. Nell'attuale quadro normativo, gli enti locali svolgono, tra le varie, una funzione preponderante nella determinazione del valore di rimborso delle reti e degli impianti. Emblematica del ruolo fondamentale e attivo degli enti locali è la previsione di cui all'art. 5, co. 14 del DM 226/2011 (nonché dell'art. 1, comma 16, del DL n. 145 del 2013) che impone all'ente locale di trasmettere le valutazioni sul valore della rete all'AEEGSI, qualora il valore di rimborso calcolato (c.d. VIR) risulti maggiore del 10% del valore riferito alla tariffa dell'autorità (c.d. RAB). Ugualmente gli enti locali determinano gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata della concessione e lo stato del proprio impianto di distribuzione, elementi che l'ente deve trasmettere alla stazione appaltante ai fini della gara. Senza contare le fondamentali funzioni di indirizzo e di programmazione riconosciute agli enti locali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. L'attività di vendita di gas naturale inoltre viene svolta a favore dei cosiddetti ‘*clienti aventi diritto alla tutela*’ ovvero ‘*clienti vulnerabili*’, che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi. La società, quindi risponde ai requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “*servizi di interesse generale*” (lettera a). La società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (però l'intero gruppo conta 526 dipendenti). La Asco Holding, pertanto, ad oggi non risponde ai criteri dell'articolo 20 del TU in quanto risulta priva di dipendenti, pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma, e pur tenendo conto che il fatturato è un parametro che non trova riferimento nella natura di una holding per cui si sono presi come

riferimento, per la compilazione delle schede, i dati del bilancio consolidato. L'Amministrazione, pertanto, dovrebbe terminare quanto prima la propria partecipazione secondo le indicazioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 cioè bisogna prevedere modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione. L'articolo 24, comma 4, del TU concede alle amministrazioni un anno "per effettuare l'alienazione".

- la natura stessa della holding dovrebbe pertanto superare l'effettiva applicabilità di alcuni criteri previsti dal T.U.S.P. quali il fatturato e il personale che andrebbero più logicamente considerati con riferimento all'intero gruppo;
- l'Amministrazione ha manifestato, comunque, l'indirizzo politico di risolvere la criticità rilevata attraverso una operazione di fusione con la società del gruppo quotata Asco Piave S.p.A. per la quale è esclusa l'applicazione dei rigidi parametri del T.U.S.P. (05.04 "Azioni di fusioni" del modello standard dell'atto di ricognizione" (Allegato A));
- il Comune di Possagno non ha, tuttavia, il controllo della società Asco Holding S.p.A., in quanto vi partecipa con la quota dello 2,2 %, per cui l'operazione di fusione deve necessariamente transitare per una delibera assembleare che richiede la maggioranza qualificata del consenso dei soci; neanche tale operazione è, quindi, ad oggi individuabile come unica opzione e, pertanto, il Comune si riserva, nel valutare le diverse soluzioni proposte, di procedere con la cessione delle quote come previsto dal D.Lgs. n. 175/2016;

EVIDENZIATO CHE risulta, in ogni caso, opportuno, al fine di garantire l'adeguata influenza, prevedere un patto territoriale di sindacato diretto a mantenere il controllo pubblico della società;

RITENUTO DI ATTUARE la misura di razionalizzazione comunicando al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. la decisione di realizzare la fusione con Asco Piave S.p.A., chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.:

- a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501- ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
- b) di elaborare un patto territoriale di sindacato diretto a mantenere il controllo pubblico della società;
- c) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione nel rispetto del T.U.S.P.;

PRECISATO:

- che una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
- che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente;
- la scelta della fusione non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione di valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie.

PRECISATO in merito ad Alto Trevigiano Servizi Srl che:

- la società è stata costituita principalmente allo scopo di gestire il servizio pubblico idrico integrato come definito dal d.lgs. n.152/06. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “*servizi di interesse generale*” (lettera a); risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società. Il Comune, come da progetto di fusione già concluso sopra indicati è ora proprietario del 1,0717% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata oppure la trasformazione della società in azienda speciale. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.
- Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società. A tal fine l’Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 04 “Mantenimento” del modello standard dell’atto di ricognizione (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

PRECISATO in merito al G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana che:

- La società è stata costituita per dare creare una forma di partenariato pubblico-privato, previsto ed auspicato dall’ordinamento comunitario per accedere ai fondi stanziati nel PSR; il suo oggetto sociale è infatti “attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l’area dell’Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio” in particolare Agenzia di Sviluppo Locale al fine di supportare gli attori di sviluppo pubblici e privati del territorio nella conoscenza e concretizzazione di opportunità di sviluppo;
- il Comune partecipa attualmente con il 0,83%, al Gruppo d’Azione Locale società consortile a responsabilità limitata costituita in attuazione dell’articolo 34 del regolamento CE n. 1303/2013;
- L’articolo 4, comma 6 del T.U.S.P. prevede testualmente che “*è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*” ;
- La società è costantemente in utile di esercizio ed il Comune di Possagno ha beneficiato e sta tuttora beneficiando di importanti finanziamenti, pertanto il mantenimento della stessa è funzionale alla realizzazione di interventi ed opere, di cui una in corso di attuazione e già stanziata nel bilancio di previsione;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dalle società, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale,

organizzativo, finanziario e commerciale svolti in ordine alle partecipazioni detenute e da mantenere espresse nell' allegato alla presente deliberazione a farne parte integrale e sostanziale;

ESAMINATO E CONDIVISO il Piano di revisione di cui all'Allegato A, redatto secondo le indicazioni di questa Amministrazione e dato atto che questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 20 del TU;

VISTI i pareri FAVOREVOLI in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. di dare atto che, con riguardo alla misura di razionalizzazione relativa ad Asco Holding S.p.A.:
  - una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
  - che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente;
  - la scelta della fusione non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione di valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie.

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Possagno, 23-01-2018

IL SINDACO  
f.to FAVERO VALERIO

---

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,  
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to DE VIDDI MICHELA

Data 23-01-2018

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,  
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to FORNASIER STELLA

Data 23-01-2018

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Uditi i seguenti interventi:

**Il Sindaco** fa presente che il punto è già stato trattato nel corso della discussione relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020.

In assenza di interventi ulteriori, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti n. 9

Favorevoli: n. 7

Astenuti: n. 2 (De Paoli Gianni - Zatta Ivano)

Contrari: nessuno

**DELIBERA**

Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. di dare atto che, con riguardo alla misura di razionalizzazione relativa ad Asco Holding S.p.A.,:
  - una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
  - che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente;
  - la scelta della fusione non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione di valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie.

Quindi,

Il Sindaco chiede di deliberare l'immediata eseguibilità dell'atto a' sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

A votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai Consiglieri presenti

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

